

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
"DONATORI DI SANGUE AUTONOMI ODV"**

Il giorno 9 luglio 2019 alle ore 21.30, in seconda convocazione, in quanto nella prima convocazione dell' 8 luglio 2019 alle ore 21.30 non si è raggiunto il numero legale di presenze, presso il "Circolo Mimmo Griffa" in Via Parrochia a Polonghera, si è riunita l' Assemblea ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

"MODIFICHE STATUTARIE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D.Lgs 03/07/2017 N. 117 (art. 101, comma 2)".

Il Presidente Scalerandi Riccardo dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Rostagno Maria Vittoria.

Il Presidente constata che l' Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

IL Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.lgs 03/07/2017 n. 117 (art. 101, comma 2) e, più specificamente per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall' iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore denominato RUNTS DECRETO N. 1675/96 DEL 06/05/1996 PROTOCOLLO N. 2438/49/772

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto tutti i soci presenti all' assemblea.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale che dispone di conservare agli atti come " allegato A" della presente delibera.

Il nuovo Statuto aggiornato è, quindi quello che si allega.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell' imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 23,30. Dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Opera Litoria Rostagno

Scalerandi Riccardo

DECVT
Registrato a Bollo add 10 LUG 2019
al N. 2155 Serie 3
Euro ESENT
Ir



Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
"ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE AUTONOMI ODV"

ARTICOLO 1

Costituzione, denominazione, e sede

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice civile ed al D.Lgs n° 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii., dell'Organizzazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE AUTONOMI ODV" siglabile "D.S.A. ODV".
- 2) La denominazione dell'Organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
- 3) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Polonghera (CN). Il Trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune e deve essere comunicata entro 30 giorni da verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.
- 4) La durata del' ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

ARTICOLO. 2)

Scopi e finalità

- 1) L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo della promozione, dello sviluppo e dell'organizzazione delle "Volontarie Donazioni di Sangue e di Emoderivati presso i S.I.M.T.I. da parte dei Donatori e Donatrici di Sangue e di emoderivati" aderenti alla Associazione nel territorio della Regione Piemonte.

ARTICOLO. 3)

Attività

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 e ss.mm.ii, di svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alla lettera b) interventi e prestazione sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.
- 2) Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende svolgere i prelievi delle donazioni di sangue che avvengono presso la Società Italiana Medicina Trasfusionale ed Immunoematologica (S.I.M.T.I.) presenti nel territorio e svolgere attività di promozione e sensibilizzazione alle donazioni e trasfusioni di sangue o di sue parti.
- 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV unicamente a beneficio di terzi, tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e GRATUITO.
- 4) L'Attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
- 5) Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontariato.
- 6) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
- 7) L' ODV può avvalersi di lavoro autonomo dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa scelta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ARTICOLO 4)

Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
 - a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b) Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'ODV;

c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2) L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a) Rimborsi che i S.I.M.T.I. (Società Italiana Medicina Trasfusionale ed Immunoematologica) erogano in funzione dei rimborsi dalle Regioni in cui opera l'Associazione.

b) Eventuali quote associative e contributi degli aderenti;

c) Contributi pubblici e privati;

d) Donazioni e lasciti testamentari;

e) Rendite patrimoniali;

f) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii.);

g) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii...

h)

3) L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli articoli 13 e 14 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5

Soci

1) Ai sensi dell'articolo 32 Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii, il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette persone fisiche), che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) L'adesione all'O. d. V. è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6



ARTICOLO 6

Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV: Il Consiglio Direttivo delibera l' ammissione o il rigetto dell' istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
- 2) Avverso l' eventuale rigetto dell' istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
- 3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4) Il Consiglio comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato l'eventuale quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5) La qualità di Socio si perde:
 - a. Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. Per morosità rispetto al mancato pagamento dell' eventuale quota annuale, trascorsi 60 giorni dall' eventuale sollecito scritto.
- 6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta, sia all'interno dell'ODV, sia all'esterno per designazione o delega.
- 8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle eventuali quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

ARTICOLO 7

Diritti e Doveri dei soci

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività, in modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni ed avendo facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - Al pagamento nei termini dell'eventuale quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. L'eventuale quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

ARTICOLO 8

Organi dell'ODV

- 1) Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente.
- 2) Sono eventuali organi dell'ODV:
 - a) L'organo di Controllo;
 - b) IL soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) Il collegio dei Probiviri;
 - d) Il Presidente Onorario.

ARTICOLO 9

Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea, esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro dei soci, in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa annuale e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più 3 associati nelle associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle associazioni con più di 500 soci.
- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza e in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un Segretario.
- 6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega, tutti i soci.
- 9) Le delibere assunte dall'Assemblea, vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea, sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

- 10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.10

Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
 - a. Approva il bilancio e la relazione di missione, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 117/2017;
 - b. Discute ed approva i programmi di attività;
 - c. Elege tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. Nomina e revoca i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, stabilendo l'eventuale compenso nel caso che i revisori dei conti siano esterni all'ODV;
 - e. Nomina e revoca l'organo di controllo;
 - f. Elege e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
 - g. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i. Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - j. Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - k. Delibera sull'eventuale quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

- 
- l. Delibera sull'esclusione dei soci;
 - m. Delibera su tutti gli altri soggetti sottoposti al suo esame del Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dell'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza;
 - n. Delibera sui ricorsi in caso di riezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - o. Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;
 - p. Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall' articolo 3 dello Statuto;
 - q. Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si intendono necessarie ai fini del regolare funzionamento dell' attività dell'ODV;
- 5) Le deliberazioni assembleari, devono essere note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'articolo 9.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci, approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberate a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 12

Consiglio Direttivo

- 1) Il consiglio Direttivo è composto di 9 membri e comunque da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 Consiglieri tra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 10 mandati consecutivi,

salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

- 2) L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno al nuovo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere, il Segretario.
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV, cura la tenuta del libro di cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione, utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va rettificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.
- 8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. Redige e presenta all'Assemblea, il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - c. Delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. Sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. Sottopone all'approvazione dell'Assemblea le eventuali quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

- f. Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, In caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- 10) Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei componenti.
- 11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione vengano conservati agli atti.
- 13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- 14) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza, non sono opponibili ai terzi, se non sono scritte nel Registro unico del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- 15) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza, di cui al comma 14, avrà efficacia a partire dall'operatività del "Registro unico nazionale del Terzo settore". (Runts)

Articolo 13

Presidente

- 1) Il Presidente è eletto dal consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV.; ha la facoltà di aprire conti correnti

per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo ed adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente, vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 14 **Organo di Controllo**

- 1) L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art 30 del Codice del Terzo Settore qualora ne ravvisi la necessità.
- 2) Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
- 3) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- 4) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7, e 8 del Dlgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/2017 e s. m. i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- 5) L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 10 volte consecutive.
- 6) I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati temi.

Articolo 15

Il soggetto incaricato della revisione dei conti

- 1) L'Assemblea, nei casi previsti dall' art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.
- 2) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
- 3) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Consiglio stesso tra i suoi membri effettivi.
- 4) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 10 volte consecutive.
- 5) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ARTICOLO 16

Il collegio dei probiviri

- 1) Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio di Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- 2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a dieci volte consecutive.
- 3) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio, in assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

- 4) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alle vertenze.
- 5) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei componenti.

Articolo 17

Il Presidente onorario

- 1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
- 2) Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti ed i doveri degli altri soci dell'ODV.

ARTICOLO 18

Scioglimento

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del Patrimonio residuo, ai sensi dell'articolo 9 del Dlgs n. 117/2017.
- 2) In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell' ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'articolo 45, comma 1 del Dlgs n. 117/2017), e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- 3) Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

- 4) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 19

Norme finali

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, D l. g. s 117/2017 e ss.mmi.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

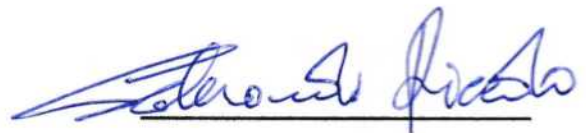
Letto, approvato e sottoscritto

Polonghera, li 09/07/2019





Il Segretario



Il Presidente